

Scienze motorie – Diritto privato

Materiale didattico a.a. 2019/2020 – *file* n. 3

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

SOMMARIO

- 1. Gli effetti**
- 2. Norme imperative e norme dispositive**
- 3. Norme primarie e norme secondarie**

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

GLI EFFETTI

**Proseguiamo l'analisi della norma giuridica e vediamo
ora più da vicino la DISPOSIZIONE.**

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

GLI EFFETTI

**La DISPOSIZIONE stabilisce gli EFFETTI, ossia le
CONSEGUENZE GIURIDICHE che si applicano al
verificarsi degli elementi previsti nella fattispecie.**

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

GLI EFFETTI

Un fatto previsto nella fattispecie si dice RILEVANTE in quanto produce, ossia rende applicabili, determinati EFFETTI GIURIDICI.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

ESEMPIO:

Vediamo un esempio di fattispecie ed effetti: l'art. 2043 del CODICE CIVILE.

Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito)

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Come è evidente, alla descrizione di un modello astratto («qualunque fatto ...»), si accompagna la previsione di un effetto: l'obbligo di risarcire il danno provocato.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

ESEMPIO:

Vediamo un altro esempio, tratto dalla LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*).

Art. 1 (*Libertà di opinione*)

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

GLI EFFETTI

Una norma può stabilire vari tipi di EFFETTI

GIURIDICI, ad esempio:

1) l'attribuzione di determinate CAPACITÀ.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

ESEMPIO:

Torniamo a vedere l'art. 2, comma 1, del CODICE CIVILE, che abbiamo già incontrato. Al verificarsi del fatto previsto nella fattispecie (compimento del diciottesimo anno di età), si applicherà l'effetto stabilito dalla norma (l'acquisto della CAPACITÀ DI AGIRE).

Art. 2 (Maggiore età. Capacità di agire)

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.

Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

GLI EFFETTI

Una norma può stabilire anche altri tipi di EFFETTI

GIURIDICI, ad esempio:

2) l'attribuzione di determinate SITUAZIONI

GIURIDICHE SOGGETTIVE, come diritti e obblighi.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

ESEMPIO:

Ad esempio, torniamo a vedere l'art. 2043 del CODICE CIVILE.

Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito)

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

L'art. 2043 costituisce in capo al danneggiante una situazione giuridica soggettiva: l'obbligo di risarcire il danno provocato.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

GLI EFFETTI

In base agli EFFETTI, le norme giuridiche possono
suddividersi in:

- **NORME IMPERATIVE**
- **NORME DISPOSITIVE**

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

NORME IMPERATIVE E NORME DISPOSITIVE

Le NORME IMPERATIVE sono le norme che stabiliscono EFFETTI NON DEROGABILI per i destinatari. Si tratta pertanto di norme inderogabili, i cui effetti dovranno essere necessariamente applicati.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

NORME IMPERATIVE E NORME DISPOSITIVE

Le NORME IMPERATIVE possono a loro volta suddividersi in:

- **NORME PROIBITIVE, che vietano di tenere un determinato comportamento, e**
- **NORME PRESCRITTIVE, che impongono di tenere un determinato comportamento.**

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

ESEMPIO DI NORMA PROIBITIVA:

Vediamo ad esempio l'art. 1471, comma 1, del CODICE CIVILE, che vieta a determinati soggetti di comprare particolari beni:

Art. 1471 (*Divieti speciali di comprare*)

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura (...).

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

ESEMPIO DI NORMA PRESCRITTIVA:

Vediamo ad esempio l'art. 1350 del CODICE CIVILE, che impone una determinata forma – atto pubblico o scrittura privata – per una serie di atti, tra cui (al n. 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili.

Art. 1350 (Atti che devono farsi per iscritto)

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (...).

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

NORME IMPERATIVE E NORME DISPOSITIVE

Le NORME DISPOSITIVE sono le norme che stabiliscono EFFETTI DEROGABILI. Si tratta pertanto di norme i cui effetti saranno applicati se i soggetti interessati non preferiscono stabilire effetti diversi: cosa che è possibile fare, a differenza di quanto avviene per le norme imperative.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

ESEMPIO DI NORMA DISPOSITIVA:

Vediamo ad esempio l'art. 1475 del CODICE CIVILE, in materia di compravendita: le spese del contratto e le altre accessorie sono poste a carico del solo compratore, ma – se vogliono – le parti potranno stabilire una regola diversa (ad esempio, suddivisione in parti eguali).

Art. 1475 (Spese della vendita)

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

NORME PRIMARIE E NORME SECONDARIE

Un'altra distinzione molto importante si pone tra

NORME PRIMARIE e NORME SECONDARIE.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

NORME PRIMARIE E NORME SECONDARIE

**Le NORME PRIMARIE sono le norme che
STABILISCONO LA DISCIPLINA per un determinato
rapporto.**

**Le NORME SECONDARIE sono le norme che PONGONO
LA SANZIONE per il caso in cui la disciplina prevista da
una norma primaria non sia osservata.**

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

ESEMPIO DI NORMA PRIMARIA:

Vediamo ad esempio l'art. 1346 del CODICE CIVILE, secondo cui l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Art. 1346 (Requisiti)

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

NORME PRIMARIE E NORME SECONDARIE

Cosa avviene se l'oggetto di un contratto non rispetti i requisiti previsti dalla norma primaria (art. 1346 cod. civ.), e quindi sia impossibile, o illecito, o indeterminato/indeterminabile?

Scienze motorie - Diritto privato – n. 3

ESEMPIO DI NORMA SECONDARIA:

Risponde a questa domanda l'art. 1418, comma 2, del CODICE CIVILE: la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti nell'art. 1346 provoca la nullità del contratto.

Art. 1418 (Requisiti)

COMMA 2

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.